



COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

**SERVIZIO DI PULIZIA
STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CORTENO GOLGI
ANNI 2024-2025-2026,
CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE AD ANNI 2027-2028**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 3 – PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO
ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
ART. 6 – DURATA
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE
ART. 8 - RISPETTO D.LGS. N. 81/08 e s.m.i. - DUVRI
ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 11 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE – CAUZIONE
ART. 12 – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’
ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA’ NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 15 - RECESSO
ART. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART. 17 – RISERVATEZZA
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 19 - CONTROVERSIE
ART. 20 - RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale elencati al successivo art. 2, per il periodo relativo alle annualità 2024-2025-2026, con possibilità di estensione ad annualità 2027-2028, e decorrenza dalla data di stipula del contratto d’appalto tra le parti.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle disposizioni e norme contenute negli articoli che seguono e di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione e previdenza del personale e di sicurezza.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia ricomprende i seguenti stabili di proprietà del Comune di Corteno Golgi:

1. Palazzo Comunale, situato in Piazza Venturini n. 1
2. Archivio comunale, situato in via Schivardi n. 102
3. Ambulatorio, situato in via Schivardi n. 104
4. Museo Golgi e biblioteca, situati in via Brescia n. 1
5. Sala polifunzionale “Pietro Chiodi”, situata in Piazza G. Marconi
6. Centro visite Riserva Valli di S. Antonio, situato in Loc. S. Antonio

Su richiesta del Comune all’interno del monte ore annuale successivamente indicato, sarà possibile estendere il servizio di pulizia presso stabili di proprietà comunale diversi da quelli sopraelencati.

Il Servizio dovrà prevedere:

- spazzamento pavimenti con svuotamento cestini;
- spolveratura di tavoli, scrivanie, armadi, scaffalature, mobili vari, attrezzature informatiche, quadri ed altri arredi esistenti;
- pulizia con prodotti detergenti e disinfettanti del locale W.C. sia del pavimento sia di tutti i pezzi ed accessori igienico-sanitari esistenti;
- lavaggio con prodotti detergenti e disinfettanti di tutti i pavimenti e dei vetri;
- sanificazione dei locali con prodotti specifici.

È a carico dell’appaltatore la fornitura dell’attrezzatura e dei prodotti per l’espletamento del servizio, ad eccezione di quanto messo a disposizione dal Comune consistente in n. 1 aspirapolvere, n. 1 carrello delle pulizie presente presso l’ambulatorio comunale, secchi per l’acqua, e materiale igienico (carta igienica, sapone liquido, salviette).

Dei prodotti forniti per lo svolgimento del servizio l’appaltatore deve altresì fornire relative schede tecniche di sicurezza.

Le ore di servizio annuali stimate per ciascuno degli stabili comunali oggetto del presente appalto sono le seguenti:

1. Palazzo Comunale: 780 ore (2,5 ore al giorno, da lunedì a sabato esclusi i festivi)
2. Archivio comunale: 12 ore (1 ora al mese)
3. Ambulatorio: 52 ore (1 ora per settimana)
4. Museo Golgi e biblioteca: 52 ore (1 ora per settimana)
5. Sala “Pietro Chiodi”: 24 ore (da utilizzare su richiesta dell’Ente)
6. Centro visite: 6 ore (prima dell’apertura estiva comunicata dall’Ente)

Per un ammontare complessivo pari a 926 ore stimate.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio a regola d’arte e secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne in particolare la pulizia del Palazzo Comunale, essa dovrà essere eseguita per l’intero anno e dovrà essere effettuata tenendo conto degli orari di servizio del personale e comunque al termine del servizio dei dipendenti, anche per assicurare la corretta chiusura dello stabile.

Non dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente precedenti l’orario antimeridiano di apertura degli uffici.

La rilevazione dell’orario di servizio dovrà risultare da apposito foglio firma o a mezzo di altra strumentazione scelta dal Responsabile del servizio.

L’orario di espletamento del servizio potrà essere poi modificato in relazione alle esigenze delle aree interessate.

I locali devono essere puliti e disponibili per l’inizio del turno di lavoro e/o di attività.

La pulizia deve essere svolta per l’intero edificio (n. 4 piani), ivi compresi i servizi igienici e le vetrate, sia per la parte interna che esterna. Vi è dotazione di acqua calda. I primi tre piani (destinati ad uffici) devono essere puliti quotidianamente, mentre l’ultimo piano (destinato a sala polifunzionale) deve essere pulito con cadenza settimanale ed eventualmente in caso di particolari esigenze.

L'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del servizio, s'impegna:

- ad impiegare per l'espletamento delle attività proprio personale in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- a nominare un Responsabile dello svolgimento delle attività che farà da riferimento per il Comune;
- ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché a stipulare tutte le assicurazioni di legge;
- a rispettare tutte le norme, anche contrattuali, in materia di tutela dei lavoratori;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere, scaturenti direttamente od indirettamente dallo svolgimento del servizio, nei confronti del Comune e/o di terze cose e persone; a tal fine dovrà essere depositata in copia presso l'Ufficio Segreteria e Servizi generali del Comune idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni oggettive riguardanti gli ambienti di lavoro.

ART. 3 – PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

Il contratto collettivo applicato ai sensi dell'articolo 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, il quale richiede il contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo per ciascun appalto, per il servizio oggetto del presente capitolato nel contesto territoriale in cui rientra anche il Comune di Corteno Golgi è quello delle Cooperative sociali.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come illustrato nell'elenco allegato al presente capitolato che riepiloga il personale impiegato nel servizio in scadenza.

L'appaltatore per l'espletamento del servizio deve usufruire di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici e professionali, in possesso della necessaria formazione, prevista dalle vigenti disposizioni normative.

Il Comune si riserva di chiedere copia della documentazione comprovante i requisiti professionali del personale addetto al servizio.

L'appaltatore deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire continuità nelle prestazioni. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore. In caso di turnover senza giustificati motivi, il contratto potrà essere rescisso con l'eventuale affidamento alla seconda Impresa in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Ente.

L'appaltatore deve nominare un referente del servizio tenuto a:

1. mantenere i rapporti con il Comune e con il personale addetto al servizio;
2. verificare periodicamente la correttezza e qualità del servizio offerto.

L'appaltatore si impegna a:

1. prevenire e contrastare il fenomeno del turn over;
2. garantire la supervisione e la formazione, nonché l'aggiornamento del personale;
3. fornire tutti gli operatori di un tesserino di riconoscimento.

In caso di assenza del proprio personale addetto al servizio l'appaltatore è tenuto a provvedere immediatamente alla sostituzione con personale idoneo, salvo diverso accordo con il Responsabile comunale. In caso di non ottemperanza si applicherà la penale di cui all'articolo 14 del presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di indicare all'appaltatore gli operatori che a suo giudizio non risultassero idonei allo svolgimento del servizio e a definire, in accordo con esso, le modalità del loro avvicendamento.

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune, entro 15 giorni dall'aggiudicazione ed ogni qualvolta si presentassero delle variazioni, la seguente documentazione:

1. elenco del personale utilizzato completo dell'inquadramento e dei relativi recapiti, nonché degli estremi del corso di formazione frequentato e relativi aggiornamenti;
2. dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna operatore, l'immunità da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'impiego nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata;
3. dichiarazione sostitutiva in cui si certifica che il personale utilizzato percepisce regolare retribuzione, conformemente a quanto previsto dalle norme contrattuali applicate.

L'appaltatore garantisce il rispetto, da parte di tutti gli operatori impiegati nel servizio affidato, delle norme di legge e regolamentari specifiche, delle norme fissate dal presente capitolato, delle disposizioni concordate dal Comune con il

referente del servizio. Gli operatori devono, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Qualora si rilevino infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, il Comune informa il referente del servizio, anche con nota scritta.

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto contrattuale del servizio è composto dai seguenti elementi:

	Valori annuali	Valori intero periodo, compresa estensione (5 anni)
Stima numero ore di servizio ordinario	926 ore	4630 ore
Costo orario del servizio a base d'asta	€ 20,58	€ 20,58
VALORE STIMATO APPALTO ORDINARIO PULIZIA STABILI COMUNALI	€ 19.057,08	€ 95.285,40
Valore quinto d'obbligo art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023	€ 3.811,42	€ 19.057,10
VALORE TOTALE STIMATO APPALTO	€ 22.868,50	€ 114.342,50

Al corrispettivo indicato nel presente schema dovrà aggiungersi l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), secondo le disposizioni di legge.

L'importo effettivo contrattuale del servizio sarà invece pari al prezzo del servizio orario offerto in gara dall'operatore economico vincitore per il numero di ore previste nell'anno, oltre IVA di legge.

L'importo orario a base d'asta comprende i costi della manodopera ed oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, stimati nel seguente modo:

- Costo orario della manodopera: Euro 16,65, derivante dalla tabella del costo orario cooperative sociali Provincia di Brescia con decorrenza 2022, livello A2;
- Oneri per la sicurezza su base oraria: Euro 0,60, stimati nella misura del 3,00% della somma tra costo orario della manodopera, costi generali ed utile d'impresa, pari ad Euro 19,98.

Il prezzo offerto non può subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni dell'appaltatore.

Ove ritardi e rinvii dipendano da fatti imputabili all'appaltatore, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione delle penali previste, i prezzi contrattuali rimangono invariati.

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente capitolato ai sensi dell'art. 120, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non sono dovuti pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato; la variazione del fabbisogno darà origine unicamente ad una variazione del compenso.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 5 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è soggetta al disposto dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione dei servizi prestati nel primo anno solare di contratto (conseguentemente, l'eventuale richiesta di revisione, debitamente documentata, potrà essere applicabile a decorrere dal 01 gennaio 2025).

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione dei servizi prestati nel primo anno solare di contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque (5) per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta (80) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Tale richiesta deve essere debitamente giustificata con la dimostrazione puntuale del proprio aumento dei costi superiore al cinque (5) per cento rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Il Responsabile del Procedimento, ovvero il D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento comunale determinerà il nuovo importo revisionato al medesimo riconosciuto, nuovo importo che decorrerà dalla data della richiesta avanzata.

Per il primo anno di contratto, non sarà possibile richiedere la revisione del prezzo ai sensi della presente clausola. E' comunque stabilito che, per tutto il primo anno di contratto, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al dieci (10) per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore, ai sensi degli artt. 9 e 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, e degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile, ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Le modalità per attivare questa possibilità sono le medesime descritte nei commi precedenti.

ART. 6 – DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per i successivi n. 3 anni, con facoltà per l'Amministrazione comunale di rinnovare l'appalto per ulteriori n. 2 anni, scelta che vincolerà in automatico l'appaltatore alla stipula del successivo contratto. La facoltà dell'Amministrazione di rinnovare per ulteriori n. 2 anni, ai sensi del precedente periodo del presente articolo del capitolato, sarà determinata e motivata dall'efficace ed efficiente svolgimento del servizio prestato nel triennio precedente ed acclarato in atti. Le condizioni per la rinnovazione del servizio dovranno essere le medesime di quelle di cui al presente capitolato, salvo eventuali rimodulazioni che verranno eventualmente applicate ai sensi delle regole sempre del presente capitolato.

Alla scadenza del rapporto contrattuale non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti, essendo la scadenza da intendersi tassativa e senza possibilità di rinnovo tacito, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore è comunque vincolato alla continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ai sensi di legge ancora in corso per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora la procedura per la scelta del nuovo contraente non si fosse comunque conclusa alla scadenza del contratto. Durante tale regime varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodi di normale durata del contratto, come previsto anche dall'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Comune può chiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione di documenti comprovanti la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'appaltatore di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che il Comune è del tutto estraneo alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore stesso e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra l'appaltatore e il suo personale, in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'appaltatore e i lavoratori e il Comune ne rimane totalmente estraneo.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui ai punti precedenti, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all'affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente l'appaltatore nella graduatoria della gara, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun risarcimento. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

ART. 8 - RISPETTO D.LGS. N. 81/08 e s.m.i. - DUVRI

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità in merito all'adempimento di tutte le prescrizioni e al compimento di tutte le incombenze relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente in materia.

L'appaltatore deve:

1. garantire la formazione del personale prevista dalla normativa vigente;
2. inoltrare la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico di lavoro competente e copia del piano di sicurezza;
3. coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione, anche al fine di effettuare le necessarie prove di evacuazione della struttura.

L'appaltatore deve produrre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un proprio Documento di Valutazione Rischi Azienda (relativo ai rischi specifici della propria attività).

ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile sia civilmente che penalmente dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'appaltatore esonera in modo assoluto il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore deve procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Copia di tale polizza deve essere consegnata al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della gara.

L'appaltatore è tenuto a risarcire il Comune di tutti i danni che, durante l'espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture da parte del proprio personale.

Qualora l'appaltatore non provvedesse a tale risarcimento, il Comune tratterrà sull'importo dell'ultima rata maturata la spesa presuntivamente occorrente per tale risarcimento.

Il pagamento verrà effettuato dopo la regolazione del rapporto fra le parti.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente.

ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti per conto del Comune dal competente responsabile e dal Coordinatore del servizio che deve essere indicato dall'appaltatore.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, in base a quanto stabilito dal presente capitolato, dalla normativa vigente in materia e in relazione alle disposizioni impartite dal Comune.

Ad insindacabile giudizio del Comune, in caso di esito negativo della verifica, il Comune stesso promuoverà un contraddittorio con l'appaltatore per acquisire in modo diretto eventuali motivazioni giustificative. Qualora anche tale

contraddittorio confermi l'esito negativo, il contratto è rescindibile mediante PEC inviata dal Comune, entro il mese successivo all'accertamento dell'irregolarità o dell'inadempimento.

Il Coordinatore dell'appaltatore è il referente per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. Il referente del Comune per gli aspetti organizzativi e per quelli di carattere amministrativo e di gestione è il Responsabile comunale appositamente individuato.

ART. 11 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE – CAUZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte, deve costituire e presentare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, norma a cui si rimanda.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata sino al termine del contratto.

In tutti i casi di prelevamento di somme dalla cauzione durante la validità del contratto per risarcimento danni o esecuzione in danno o penalità, l'appaltatore deve provvedere all'immediato reintegro della stessa sino all'importo originario.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

ART. 12 – PAGAMENTI – TRACCIABILITA'

Gli importi saranno corrisposti dal Comune, per ciascuna annualità, in 12 uguali rate mensili successive alla scadenza di ogni mese lavorato, previa presentazione di regolare fatturazione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura all'Ufficio protocollo comunale.

Le fatture dovranno essere emesse complete dell'indicazione degli estremi della determinazione comunale di aggiudicazione del servizio, del mese di riferimento, del numero di ore di servizio con relativi importo unitario e complessivo, oltre I.V.A., nonché del rispettivo CIG (Codice Identificativo Gara).

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l'esecutività (es. acquisizione di DURC - esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità, etc.).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante ritiene che stante l'unicità della prestazione richiesta e la necessità di salvaguardare il personale impiegato per l'espletamento del servizio in parola, all'appaltatore non è consentito ricorrere all'istituto del subappalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere da parte del Comune l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITA' NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività oggetto del servizio devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e/o nel contratto. Qualora vi siano ritardi ovvero carenze o mancanze nello svolgimento del servizio, l'Amministrazione contesterà l'inadempienza all'Appaltatore per iscritto (anche a mezzo PEC o mail), assegnando al medesimo un termine non superiore a un giorno lavorativo per provvedere. Il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore nel termine sopra indicato potrà comportare l'applicazione di una penale calcolata in una misura proporzionata all'infrazione compiuta, da determinare in un range da un valore minimo dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo dell'1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga l'1% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'esecutore del servizio dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Potrà non applicarsi alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste o qualora lo stesso, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per il Comune, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

Il Comune può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento contrattuale, da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

ART. 15 - RECESSO

Per quanto riguarda l'istituto del recesso, si applica interamente l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

ART. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda l'istituto della risoluzione anticipata del contratto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023; in aggiunta, per quanto riguarda i casi di inadempimento delle obbligazioni del presente contratto, costituiscono motivi di risoluzione dello stesso le seguenti ipotesi:

1. cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore;
2. immotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
3. inosservanza del divieto di subappalto o di cessione del contratto a terzi o grave e reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie e nell'esecuzione del servizio;
4. reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale;
5. alla terza irregolarità accertata;
6. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
7. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
8. reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
9. altre gravi violazioni degli obblighi posti in capo all'appaltatore, ovvero ogni altra circostanza o fatto, qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora il Comune ritenga che l'appaltatore non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al Coordinatore dello stesso, così da porlo in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dal Comune non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Comune ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento.

È comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

In caso di inottemperanza degli obblighi relativi al personale di cui al precedente articolo 7, accertata dal Comune, il medesimo comunica all'appaltatore ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per il servizio in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'appaltatore non può opporre eccezione al Comune e non ha titolo per il risarcimento dei danni. In caso di ripetuta, accertata violazione degli obblighi derivanti dai predetti articolo 7, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 17 – RISERVATEZZA

L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Gli operatori dell'appaltatore addetti al servizio sono considerati incaricati del trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto è demandata al Tribunale di Brescia, competente per territorio.

ART. 20 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nella lettera di invito e nel presente Capitolato, si fa riferimento e si rimanda alla normativa vigente in materia.